

(N. 1103)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1955 (V. Stampato N. 1580)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 GIUGNO 1955

Integrazioni di vitto e generi di conforto agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le integrazioni di vitto e generi di conforto stabiliti con le tabelle costituenti l'appendice n. 1 annessa agli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 e dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, sono concesse, dal 1° luglio 1951, alle identiche condizioni e nelle medesime quantità e qualità previste per gli ufficiali, per i sottufficiali e per i militari dell'Esercito, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari del Corpo degli agenti di custodia venuti a trovarsi in una delle seguenti posizioni di servizio: allievi delle

scuole sottufficiali; militari in allenamento per gare atletiche; militari in servizio in sedi malariche; militari alle esercitazioni in qualsiasi stagione dell'anno.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 12.730.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante storno per il medesimo importo dal capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto ad effettuare la variazione suddetta.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.